

DELIBERAZIONE 8 NOVEMBRE 2022
553/2022/S/RIF

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN
MATERIA DI REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1226^a riunione del 8 novembre 2022

VISTI:

- la direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- la direttiva 2018/852/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 3 aprile 2011, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)";
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (di seguito: decreto-legge 18/20);
- il decreto del Ministero dell'interno 30 settembre 2020 (di seguito: decreto ministeriale 30 settembre 2020);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante

- “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com o Regolamento Sanzioni);
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/rif (di seguito: deliberazione 443/2019/R/rif), recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” e il relativo Allegato A (di seguito: MTR);
 - la deliberazione dell’Autorità 3 marzo 2020, 57/2020/R/rif, recante “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente” (di seguito: deliberazione 57/2020/R/rif);
 - la deliberazione dell’Autorità 13 aprile 2021, 150/2021/R/rif recante “Approvazione delle predisposizioni tariffarie, riferite all’anno 2020, proposte dall’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti relative al Comune di Brindisi e ai Comuni della medesima provincia” e il suo Allegato A (di seguito: deliberazione 150/2021/R/rif);
 - la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 345/2021/E/rif (di seguito: deliberazione 345/2021/E/rif);
 - la nota dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (di seguito anche: Ager Puglia), del 19 aprile 2022 (acquisita con prot. Autorità 17762 del 21 aprile 2022);
 - la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità (di seguito: Direttore DSAI), 27 aprile 2022, DSAI/10/2022/rif (di seguito: determinazione DSAI/10/2022/rif).

FATTO:

1. L’Ager Puglia, in qualità di Ente territorialmente competente (di seguito anche: ETC), ha trasmesso all’Autorità, con gli invii dell’1 febbraio 2021 (successivamente integrati da ultimo in data 6 aprile 2021), le predisposizioni tariffarie per l’annualità 2020, relative ai Comuni di Brindisi, Carovigno, Ceglie Messapica, Cellino San Marco, Cisternino, Erchie, Fasano, Francavilla Fontana, Latiano, Oria, San Donaci, San Michele Salentino, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, San Vito dei Normanni, Torchiarolo, Torre Santa Susanna e Villa Castelli, e ha, contestualmente, segnalato il mancato o incompleto invio della documentazione prescritta dall’articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/rif da parte di alcuni gestori dei servizi di raccolta, trasporto e spazzamento o dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti.
2. Con deliberazione 150/2021/R/rif l’Autorità ha approvato i piani economico finanziari e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti predisposti e trasmessi dall’Ager Puglia con riferimento ai gestori indicati nell’Allegato A alla medesima deliberazione, prendendo contestualmente atto che, come segnalato dall’ETC,

- alcuni di essi non avevano adempiuto agli obblighi di trasmissione dei dati e documenti necessari.
3. A seguito della segnalazione dell'ETC, l'Autorità con deliberazione 345/2021/E/rif ha intimato ai gestori inadempienti – tra cui il Comune di Fasano (di seguito anche: Comune) – di trasmettere i dati e i documenti prescritti ed elaborati, secondo le previsioni di cui alla deliberazione 443/2020/R/rif, nonché alla deliberazione 57/2020/R/rif, entro novanta giorni dal ricevimento della citata delibera di intimazione.
 4. Il termine previsto dalla suddetta deliberazione 345/2021/E/rif è spirato senza che il Comune – come comunicato da Ager Puglia con nota del 19 aprile 2022 (acquisita con prot. Autorità 17762 del 21 aprile 2022) – abbia provveduto a trasmettere, con riferimento all'annualità 2020, i dati e i documenti richiesti.
 5. Pertanto, con determinazione DSAI/10/2022/rif, l'Autorità ha avviato un procedimento nei confronti del Comune di Fasano per l'accertamento di violazione in materia di regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, oggetto della citata deliberazione di intimazione 345/2021/E/rif, e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/1995, poiché non aveva inviato i dati necessari a risolvere le *“gravi carenze nella documentazione trasmessa – con particolare riferimento all'incompletezza dei dati rilevanti ai fini della verifica della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore, nonché al rispetto del MTR per la determinazione dei costi ammissibili a riconoscimento tariffario”*, carenze peraltro già riscontrate nel corso del procedimento di approvazione tariffaria per l'ambito di riferimento del Comune di Fasano concluso con deliberazione 150/2021/R/rif.
 6. Avendo acquisito elementi sufficienti a sorreggere la fondatezza delle contestazioni, con la medesima determinazione di avvio è stato individuato, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, del Regolamento Sanzioni, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in complessivi euro 10.000 (diecimila), prevedendo che l'eventuale pagamento della predetta sanzione, nella misura di un terzo del citato importo entro il termine di trenta giorni dalla notifica della determinazione DSAI/10/2022/rif, avrebbe comportato l'estinzione del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento Sanzioni. Non avendo il Comune pagato la citata sanzione amministrativa in misura ridotta, il procedimento sanzionatorio è proseguito nelle forme ordinarie.
 7. Con nota del 18 maggio 2022 (acquisita con prot. Autorità 22178) il Comune ha inviato una memoria difensiva.
 8. Con nota del 30 maggio 2022 (acquisita con prot. Autorità 24147) il Comune ha formulato un'istanza di accesso agli atti del procedimento di approvazione della predisposizione tariffaria di cui alla deliberazione 150/2021/R/rif e del procedimento sanzionatorio avviato con determinazione DSAI/10/2022/rif, riscontrata dal Responsabile del procedimento sanzionatorio con nota del 3 giugno 2022 (prot. Autorità 24756).

9. Con nota del 9 giugno 2022 (acquisita con prot. Autorità 25643) il Comune ha inviato un'ulteriore memoria difensiva.
10. Con nota del 3 agosto 2022 (prot. Autorità 33951), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie al Comune.
11. Con nota del 12 settembre 2022 (acquisita con prot. Autorità 40267), il Comune di Fasano ha depositato la memoria di replica alle risultanze istruttorie.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

Contesto normativo

12. L'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*.
13. Inoltre, la predetta disposizione attribuisce espressamente all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:
 - *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”* (lett. f);
 - *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”* (lett. h).
14. La legge 147/2013, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare; in particolare, il comma 683, dell'articolo 1, della legge 147/2013 dispone che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.
15. L'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 267/2000 prevede che il termine di approvazione del bilancio di previsione è fissato al 31 dicembre di ciascun anno, ma, per l'anno 2020, tale termine è stato ripetutamente rinviato prima al 31 marzo, poi al 30 aprile, poi al 30 settembre e infine al 31 ottobre 2020, con il decreto ministeriale del 30 settembre 2020; in proposito, il successivo decreto-legge 18/2020, all'articolo 107, comma 5, ha disposto inoltre che: *“i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla*

determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".

16. Con la deliberazione 443/2019/R/rif e il relativo Allegato A, l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) determinando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021.
17. L'articolo 6 della citata deliberazione 443/2019/R/rif prevede specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione della predisposizione tariffaria e in particolare che:
 - il gestore deve predisporre annualmente il PEF, secondo quanto previsto dal MTR, e trasmetterlo all'ETC corredato dalle informazioni e dagli atti ivi previsti (commi 1 e 2) affinché lo stesso ETC verifichi la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del PEF (comma 3);
 - l'ETC deve trasmettere la predisposizione del PEF e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti urbani, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione (comma 4) all'Autorità affinché la stessa possa verificare la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, approvare la predisposizione tariffaria (comma 5).
18. L'articolo 8, comma 1, della deliberazione 443/2019/R/rif precisa, in particolare, che con riferimento all'anno 2020, l'ETC trasmette all'Autorità, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, la predisposizione del PEF e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti urbani, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.
19. L'articolo 7 della deliberazione 443/2019/R/rif prevede poi che l'ETC dia comunicazione all'Autorità dell'inerzia del gestore nella predisposizione e trasmissione dei documenti previsti dal citato articolo 6, richiedendone l'intervento per i seguiti di competenza.
20. Con la successiva deliberazione 57/2020/R/rif, l'Autorità – al fine di ridurre l'onere amministrativo per i soggetti interessati e in un'ottica di tutela degli utenti – ha introdotto specifiche semplificazioni procedurali (riguardanti la validazione dei dati e l'approvazione degli atti necessari), prevedendo in particolare che anche la mancata collaborazione da parte del gestore nei confronti dell'ETC nell'ambito della procedura di approvazione di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, della deliberazione 443/2019/R/rif sia da considerarsi inerzia ai sensi dell'articolo 7 della medesima deliberazione.
21. L'articolo 3, comma 4, della deliberazione 57/2020/R/rif prevede, infine, che in caso di inerzia del gestore, l'ETC provvede alla predisposizione del PEF sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione e in un'ottica di tutela degli utenti; inoltre, il medesimo comma prevede che siano comunque esclusi incrementi dei corrispettivi e adeguamenti degli stessi all'inflazione.

Argomentazioni del Comune di Fasano

22. Nelle proprie memorie difensive il Comune ha dichiarato di non essere responsabile delle violazioni contestate, per le seguenti ragioni.
23. Innanzitutto, con la memoria del 18 maggio 2022, il Comune ha rappresentato di aver trasmesso all'ETC il 23 ottobre 2020 la documentazione richiesta dal MTR e di averla integrata dapprima il 23 novembre 2020 e da ultimo il 15 dicembre 2020; pertanto, a detta del Comune, l'invio della documentazione richiesta per predisporre ed approvare il piano economico finanziario (PEF) 2020 sarebbe avvenuta tempestivamente, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 107, del decreto legge n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia).
24. Il Comune ha, inoltre, rilevato di aver ricevuto soltanto in data 2 febbraio 2021 una relazione *ex art. 3, comma 4, della deliberazione 57/2020/R/rif*, approvata dall'ETC il 31 dicembre 2020, da cui si evinceva che l'Ager non aveva potuto validare il PEF 2020 a causa di inadempienze imputabili unicamente al gestore della raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti urbani dell'ambito tariffario di riferimento e non anche al Comune. Per tale ragione, il Comune ha chiesto di "annullare il procedimento sanzionatorio" avviato nei propri confronti.
25. Solo successivamente, con la nota di riscontro del 3 giugno 2022 all'istanza di accesso agli atti del procedimento della predisposizione tariffaria di cui alla deliberazione 150/2021/R/rif, il Comune avrebbe avuto contezza che la citata relazione dell'Ager Puglia era stata rettificata; presa visione della versione finale della citata relazione, il Comune ne contesta il contenuto, in particolare laddove si legge che *"... contrariamente a quanto previsto dall'Art. 6.2 del MTR, le componenti di costo riportate nel PEF non sono state riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal Comune nell'anno a-2, ossia il 2018, bensì con il 2019. Pertanto, la metodologia applicata non può ritenersi corretta."*
26. Il Comune ritiene, infatti, di aver esattamente adempiuto alle prescrizioni di cui all'articolo 6 del MTR e applicato la metodologia corretta *"poiché il gestore del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto ... è subentrato nell'anno 2019 ed il Comune ha considerato i dati relativi all'anno 2019 e non 2018, così come disposto dalla delibera 443/2019/R/rif e poi confermato anche dal webinar tenuto dall'Ager Puglia e come soprattutto concordato con l'Ager Puglia ai fini della predisposizione del Pef 2020"*.
27. Infine, il Comune contesta la legittimità dei rilievi formulati, ritenendo di essere *"stato solerte nella predisposizione del PEF 2020, con notevole anticipo rispetto alla scadenza del termine previsto"* e rilevando, tra l'altro, di non aver ricevuto dall'ETC, dopo la comunicazione, avvenuta in data 2 febbraio 2021, della determinazione n. 503 del 31 dicembre 2020 di mancata validazione del PEF 2020, alcuna richiesta di completamento dello stesso PEF o di eventuali correzioni da apportare e che *"qualsiasi ulteriore richiesta pervenuta dall'Ager Puglia, nostro unico interlocutore, sarebbe stata comunque evasa dal Comune"*. Rileva, inoltre, che non vi sarebbe stata interlocuzione alcuna con Ager Puglia in merito.

28. Con la memoria di replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie, il Comune insiste nelle proprie difese, ribadendo innanzitutto che dalla determinazione n. 503 del 31 dicembre 2020 di mancata validazione del PEF 2020 e dalla relazione *ex art.* 3, comma 4, della deliberazione 57/2020/R/rif, trasmessegli da Ager Puglia in data 2 febbraio 2021, risultava che la carenza nella documentazione trasmessa e l'incompletezza dei dati inviati fossero da imputare al solo gestore del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti; per tale ragione, il Comune non avrebbe tenuto in considerazione la deliberazione di intimazione del 3 agosto 2021, 345/2021/E/rif da parte dell'Autorità e il sollecito dell'Ager Puglia del 3 novembre 2021, non ritenendosi destinatario della intimazione della quale contesta, peraltro, la genericità; solo a seguito dell'avvio del procedimento sanzionatorio, e, in particolare, a seguito del riscontro all'istanza di accesso agli atti, il Comune avrebbe appreso che la relazione di mancata validazione del PEF 2020, diversa nel contenuto da quella ricevuta in data 2 febbraio 2021, menzionava anche il Comune tra i soggetti inadempienti.
29. Nel merito, come rilevato ai precedenti punti 25 e 26, il Comune ritiene, comunque, di aver correttamente applicato la metodologia tariffaria e in particolare quanto previsto dall'art. 17 del MTR, anche in ragione del fatto che, fino alla data del 31 dicembre 2020, l'Ager Puglia non ha mai chiesto al Comune medesimo di rettificare i dati inseriti nel PEF.
30. Alla luce di tanto, il Comune chiede l'archiviazione del procedimento, considerato che, trattandosi della prima applicazione del metodo tariffario, lo stesso riteneva il procedimento "concluso" al momento della ricezione del provvedimento di mancata validazione del PEF da parte dell'Ager Puglia, non essendogli noti i successivi passaggi del procedimento di approvazione tariffaria, ragione per cui non avrebbe saputo interpretare il contenuto degli atti ad esso pervenuti.

Valutazione delle argomentazioni difensive del Comune

31. Le argomentazioni difensive formulate dal Comune nelle memorie difensive non possono trovare accoglimento per le seguenti ragioni.
32. Innanzitutto, occorre rammentare che il Comune di Fasano – in qualità di gestore tariffe e rapporti con gli utenti –, al pari dei gestori delle altre attività del ciclo di gestione dei rifiuti urbani (i.e. raccolta, trasporto, spazzamento, trattamento), era tenuto ai sensi dell'articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/rif a trasmettere all'ETC la documentazione ivi richiesta e finalizzata alla validazione del PEF 2020 da parte di quest'ultimo ente. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, poi, una volta compiuta la validazione e assunte le pertinenti determinazioni, l'ETC era tenuto a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, "*o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione*".
33. Nel caso di specie, il termine ultimo per l'adozione dell'atto di validazione del PEF 2020 da parte dell'ETC scadeva, come rilevato dal Comune nella propria memoria

- difensiva, il 31 dicembre 2020 (*ex* articolo 107, comma 5 del decreto-legge 18/2020).
34. Risulta quindi evidente come il contraddittorio tra gestori ed ETC non poteva che incorrere nel limite temporale posto dal legislatore (ovvero entro la data del 31 dicembre 2020), che comunque l'ETC ha rispettato recependo, tra l'altro, anche le ultime integrazioni trasmesse dal Comune di Fasano il 15 dicembre 2020.
 35. Assunte le proprie determinazioni, l'ETC ha dato impulso al procedimento di approvazione tariffaria dinanzi all'Autorità, la quale, verificata la documentazione trasmessa e preso atto delle determinazioni del medesimo ETC, ha approvato la predisposizione tariffaria per il 2020 con la deliberazione 150/2021/R/rif.
 36. In conseguenza di quanto rappresentato dall'ETC, con riferimento a situazioni di inerzia e di carenza documentale da parte di alcuni gestori, l'Autorità ha quindi adottato nei confronti del Comune di Fasano la delibera di intimazione 345/2021/E/rif, per richiedere la trasmissione dei dati corretti entro i successivi novanta giorni. Quel termine è spirato il 3 novembre 2021, senza che il Comune – come comunicato da Ager Puglia con nota del 19 aprile 2022 (acquisita con prot. Autorità 17762 del 21 aprile 2022) – abbia provveduto a trasmettere, con riferimento all'annualità 2020, i dati e i documenti richiesti.
 37. La ricostruzione degli eventi fin qui occorsi giova a mostrare che il Comune di Fasano non solo non ha adempiuto tempestivamente alla previsione regolatoria di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del MTR, ma ha altresì omesso di adempiere alla successiva intimazione *ex* deliberazione 345/2021/E/rif del 3 agosto 2021 di cui era diretto destinatario e ciò sebbene già la deliberazione di approvazione delle predisposizioni tariffarie 2020 proposte da Ager Puglia facesse esplicito riferimento a gravi carenze della documentazione trasmessa, con particolare riferimento all'incompletezza dei dati rilevanti per la determinazione dei costi ammissibili a riconoscimento tariffario. Né potrebbe rilevare, come invece sembra prospettare il Comune, la circostanza che, dopo aver ricevuto la citata intimazione, i solleciti di Ager Puglia all'adempimento della stessa abbiano o meno effettivamente raggiunto, tra i diversi destinatari, anche il Comune di Fasano e ciò, oltre che per la natura meramente sollecitatoria dell'attività dell'Ager Puglia rispetto all'adempimento della deliberazione di intimazione dell'Autorità, per l'assorbente circostanza che, dagli elementi acquisiti al procedimento, detta attività risulta aver formalmente raggiunto anche il Comune di Fasano con la nota del 3 novembre 2021 (prot. 40983), richiamata dallo stesso comune nelle proprie difese.
 38. Né può accogliersi l'argomentazione difensiva del Comune di aver correttamente adempiuto alle prescrizioni del MTR *“poiché il gestore del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto ... è subentrato nell'anno 2019 ed il Comune ha considerato i dati relativi all'anno 2019 e non 2018, così come disposto dalla delibera 443/2019/R/rif”*. L'art. 6, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 443/2019/R/rif dispone, infatti, testualmente che *“i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$ per il servizio del ciclo integrato sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento ($a-2$) come risultanti da fonti contabili obbligatorie”*, con ciò non

lasciando dubbi in ordine al fatto che, ai fini della predisposizione tariffaria 2020, il PEF dovesse essere redatto sulla base dei dati di bilancio dell'anno a-2, ovvero il 2018. Tale regola fondamentale (ribadita anche nelle Istruzioni per la compilazione sul sito internet dell'Autorità) presupponeva, evidentemente, che il soggetto obbligato fosse gestore sia nell'anno 2020 che nell'anno 2018, dovendosi riferire a costi per il servizio prestato desumibili dalle proprie scritture contabili.

39. Ebbene, il Comune di Fasano, essendo gestore tariffe e rapporti con gli utenti sia nel 2018 che nel 2020, era tenuto ad elaborare il PEF 2020 per i soli costi del servizio da lui svolto facendo riferimento, secondo il MTR, a quelli risultanti dalle scritture contabili dell'anno 2018.
40. L'avvicendamento gestionale avvenuto nell'anno 2019 per il diverso servizio di raccolta, trasporto e spazzamento è accaduto del tutto irrilevante, poiché – per l'appunto – relativo ad un gestore diverso (al quale soltanto si applicavano l'art. 17 del MTR e le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, della determinazione 27 marzo 2020, 2/2020/drif).
41. Né può ritenersi che un soggetto pubblico, quale è il Comune, possa andare esente da responsabilità invocando la mancata conoscenza di una previsione regolatoria di chiaro significato, qual è quella richiamata al punto 38, ovvero ammettendo di non conoscere le fasi del procedimento tariffario come risultanti dal sistema introdotto con legge 527/2017, di cui la deliberazione 443/2019/R/rif costituisce diretta applicazione.
42. La circostanza che l'inadempimento si riferisca alla prima applicazione del metodo tariffario non costituisce elemento utile ai fini della quantificazione della sanzione poiché il gestore, come rilevato sopra, è stato messo nelle condizioni di adempiere all'obbligo di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del MTR nel più ampio termine concesso dall'intimazione di cui alla deliberazione 345/2021/E/rif.
43. Pertanto, la violazione contestata con la citata determinazione DSAI/10/2022/rif risulta confermata in quanto dall'analisi degli atti è emerso il mancato rispetto, da parte del Comune di Fasano, dell'obbligo di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, della deliberazione 443/2019/R/rif oggetto della deliberazione di intimazione 345/2021/R/rif, così come specificato nella medesima determinazione DSAI/10/2022/rif.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

44. L'articolo 11 della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.
45. L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato articolo 11 alla luce di quanto previsto dagli articoli 24 e ss. del Regolamento Sanzioni.

46. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta omissiva del Comune, circoscritta all'annualità 2020, ha violato norme della regolazione tariffaria volte a garantire la piena corrispondenza tra i costi efficienti riconoscibili e i costi effettivamente sostenuti dal gestore nonché la loro piena copertura attraverso la tariffa approvata per l'anno di riferimento.
47. Con riferimento ai criteri dell'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione* e della *personalità dell'agente*, non risultano circostanze rilevanti.
48. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2021 risultano entrate extratributarie per vendite di beni e servizi per euro 1.724.942,71.
49. Alla luce di tutto quanto sopra, la sanzione per la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, della deliberazione 443/2019/R/rif oggetto della deliberazione di intimazione 345/2021/R/rif è determinata nella misura di euro 10.000,00 (diecimila)

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte del Comune di Fasano, nei termini di cui in motivazione, dell'obbligo di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, della deliberazione 443/2019/R/rif oggetto della deliberazione di intimazione 345/2021/R/rif;
2. di irrogare, nei confronti del Comune di Fasano, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 10.000,00 (diecimila);
3. di ordinare al Comune di Fasano di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.a. presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare al Comune di Fasano di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all'indirizzo protocollo@pec.arera.it entro cinque giorni dalla sua effettuazione;
6. di comunicare il presente provvedimento al Comune di Fasano (P.I. 00182990747 - C.F. 81001370741) mediante pec all'indirizzo comunefasano@pec.rupar.puglia.it

nonché ad Ager Puglia all'indirizzo protocollo@pec.ager.puglia.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

8 novembre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini